



COMUNE DI BRESCIA

CONSIGLIO COMUNALE

Delib. n. 72

Data 21/12/2023

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA, DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2024.

Adunanza del 21/12/2023

Seduta pubblica di prima convocazione.

Per la trattazione dell'oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze:

CASTELLETTI LAURA	Si	GIUFFREDI LAURA	Si
ANDREOLI CARLO	--	LABARAN RAISA	Si
ASHKAR IYAS	Si	MARGAROLI MATTIA	Si
BATTAGLIOLA MASSIMILIANO	Si	MEHMOOD ARSHAD	Si
BENZONI FABRIZIO	--	NARDO BEATRICE	Si
BIASUTTI MIRCO	Si	OMODEI ROBERTO	Si
BORDONALI SIMONA	--	PATITUCCI FRANCESCO	Si
CAMMARATA ROBERTO	--	POMARICI LUCA	Si
CAPRA FABIO	Si	POSIO GIOVANNI	Si
CATALANO FRANCESCO	Si	ROLFI FABIO	--
CURCIO ANDREA	Si	ROSSINI ROBERTO	Si
DEL CIELLO DANIELA	Si	SCAGLIA DILETTA	Si
FERRARI MARIANGELA	Si	SINGH BALWINDER	--
FONTANA PAOLO	Si	TACCONI MASSIMO	Si
FORNASARI MARIACHIARA	Si	TOMASINI FRANCESCO	Si
GASTALDI VALENTINA	Si	VIVIANI GIOVANNI	Si
GHETTI PIETRO	Si		

Sono presenti anche gli Assessori:

MANZONI FEDERICO	Si	GARZA MARCO	Si
BIANCHI CAMILLA	Si	MUCHETTI VALTER	Si
CANTONI ALESSANDRO	Si	POLI ANDREA	Si
FENAROLI MARCO	Si	TIBONI MICHELA	Si
FRATTINI ANNA	Si		

Presiede il Consigliere Roberto Rossini

Partecipa il Segretario Generale Barilla dott.ssa Carmelina

Delib. n. 72 - 21/12/2023

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA, DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2024.

La Giunta comunale propone al Consiglio l'adozione della sotto riportata deliberazione.

Il Consiglio Comunale

Premesso che con il D.Lgs. n. 23 del 14.3.2011 è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dall'articolo 13 del D.L. n. 201 del 06.12.2011 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214 del 22.12.2011 e successive integrazioni e modificazioni;

Atteso che la L. n. 160 del 27.12.2019, nei commi da 738 a 783, ha ridefinito una nuova disciplina dell'imposta abrogando contestualmente la normativa precedente, disponendo, tra l'altro, l'unificazione dei due tributi previgenti (IMU e TASI);

Precisato che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 in data 10.2.2020 è stato adottato un nuovo Regolamento per l'applicazione di detto tributo, finalizzato all'applicazione delle modifiche applicate alla normativa in materia;

Visto quanto disposto dai commi da 748 a 755 della Legge n. 160 del 27.12.2019, con riguardo alle misure d'aliquote ivi stabilite ed alle possibilità di modificazione delle stesse;

Atteso che con deliberazione consiliare del 21.12.2020 n. 126, oltre a confermare, per l'anno 2021, le altre aliquote e condizioni già stabilite per l'anno 2020, sono state determinate due nuove aliquote per gli immobili abitativi posseduti dall'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (ALER) destinati alle funzioni istituzionali di Edilizia Residenziale Popolare e che pertanto le aliquote e detrazioni per l'anno 2021, confermate per le annualità successive, risultano essere le seguenti:

- aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
l'aliquota e la detrazione si applicano anche alle fattispecie assimilate per legge o regolamento all'abitazione principale,
sempre con riferimento alle stesse categorie catastali:
0,6 per cento, con detrazione di € 200,00 prevista dalla normativa;

- aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati:
0,08 per cento
con la precisazione che dall'anno di imposta 2022 i fabbricati sopra indicati sono esenti ai sensi dell'articolo 1, comma 751, della Legge 160/2019;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3.bis, del D.L. n. 557 del 30.12.1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 26.2.1994:
0,08 per cento;
- aliquota per i terreni agricoli:
1,06 per cento;
- aliquota per i terreni agricoli per i quali sussistono limitazioni di utilizzo ai fini agricoli del terreno disposti da ordinanze sindacali a tutela dell'igiene pubblica:
0,0 per cento;
- aliquota per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, locate a canone concordato di cui alla legge 431/98:
0,88 per cento
con le seguenti precisazioni: in sede di prima applicazione, al fine di poter fruire della suddetta aliquota, il soggetto beneficiario deve presentare apposita comunicazione al Settore Tributi (ora Settore Fiscalità Locale) del Comune con l'indicazione dei dati identificativi delle unità immobiliari interessate dichiarando, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti e fornendo tutte le notizie utili per i successivi controlli da parte dell'ufficio. La mancata presentazione della suddetta comunicazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo, comporta, per l'anno in corso, la decadenza dal diritto di fruizione dell'agevolazione stessa. Analoga comunicazione va presentata in caso di cessazione delle condizioni che danno diritto al beneficio;
- unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale e per le quali non sussistano i requisiti previsti dall'art. 1, c. 747, lettera c) della legge 160/2019:
aliquota 1,14% con detrazione di € 100,00
con le seguenti precisazioni:
in caso di pluralità di immobili dati in uso gratuito, la detrazione è riconosciuta ad uno solo di essi;

in caso di più soggetti passivi, la detrazione è ripartita in parti uguali tra gli stessi ed è fruibile in proporzione ai mesi di residenza dell'occupante;

in sede di prima applicazione, al fine di poter fruire della detrazione, il soggetto beneficiario deve presentare apposita comunicazione al Settore Tributi (ora Settore Fiscalità Locale) del Comune con l'indicazione delle generalità del soggetto occupante e dei dati identificativi delle unità immobiliari interessate dichiarando, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti e fornendo tutte le notizie utili per i successivi controlli da parte dell'ufficio. La mancata presentazione della suddetta comunicazione entro la data del 31 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione comporta, per l'anno in corso, la decadenza dal diritto di fruizione dell'agevolazione stessa. Analoga comunicazione va presentata in caso di cessazione delle condizioni che danno diritto al beneficio;

anche in presenza dei requisiti previsti dalla legge (art. 1, c. 747, lettera c) della legge 160/2019) è facoltà del contribuente applicare la detrazione di € 100,00 all'imposta calcolata con base imponibile non ridotta;

- aliquote per gli immobili abitativi posseduti dall'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (ALER) destinati alle funzioni istituzionali di Edilizia Residenziale Popolare:
aliquota 0,0 per cento per gli immobili assegnati;
aliquota 0,66 per cento per gli immobili temporaneamente non assegnati;
- aliquota per gli immobili che non rientrano nelle fattispecie di cui sopra:
1,14 per cento;

Visto quanto disposto dai commi 753 e 754 dell'art. 1 della Legge 160 del 27.12.2019, con riguardo alla possibilità di diminuzione delle aliquote;

Ritenuto di modificare per l'anno 2024:

- l'aliquota, per gli immobili di categoria D, adibiti a parcheggi, di proprietà comunale, dati in concessione di immobile a società interamente partecipate dall'ente, le cui tariffe sono assentite dal Comune:
aliquota 0,76 per cento;
- l'aliquota per le unità immobiliari concesse in comodato o in locazione, con regolare contratto registrato, nell'ambito di progetti di accoglienza integrata attuati in partnership con il Comune:
aliquota 0,90 per cento;

Tenuto conto delle previsioni dell'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388 (Finanziaria 2001) e del comma 169 dell'articolo 1 della Legge 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007) che dispongono che i regolamenti in materia di entrate locali e le relative delibere tariffarie debbano essere approvati entro il termine di approvazione del bilancio di previsione;

Dato atto che la presente variazione di aliquota è coerente con le previsioni di entrata stanziata nello schema di Bilancio di previsione 2024/2026;

Rilevato che ai sensi dell'art. 1, comma 757, della Legge 160/2019 la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote;

Preso atto che l'articolo 6 ter del DL n.132 del 29.9.2023, convertito, con modificazioni, in Legge n. 170 del 27.11.2023, ha stabilito che l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, decorre dall'anno d'imposta 2025;

Preso atto, pertanto, che per l'anno 2024, la pubblicazione mediante il Portale del federalismo fiscale della deliberazione di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e nei termini indicati dall'articolo 1, comma 767 della Legge 160/2019;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi in data 1.12.2023 rispettivamente dal Responsabile del Settore Fiscalità Locale e dalla Responsabile del Settore Bilancio e Ragioneria;

Dato atto che la commissione consiliare "bilancio, programmazione, tributi, rapporti con le aziende partecipate, personale e organizzazione" ha espresso in data 13.12.2023 parere favorevole in merito al presente provvedimento;

d e l i b e r a

- a) di modificare, per l'anno 2024, le aliquote riferite a:
- immobili di categoria D, adibiti a parcheggi, di proprietà comunale, dati in concessione di immobile a società interamente partecipate dall'ente, le cui tariffe sono assentite dal Comune:
aliquota 0,76 per cento;
 - unità immobiliari concesse in comodato o in locazione, con regolare contratto registrato, nell'ambito di progetti di accoglienza integrata attuati in partnership con il Comune.
aliquota 0,90 per cento;
- b) di confermare, per l'anno 2024, le altre aliquote e condizioni già stabilite per l'anno 2021 e seguenti;
- c) di provvedere alla pubblicazione della deliberazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- d) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per un più celere prosieguo degli atti conseguenti.

Dato atto che nessun consigliere chiede la parola il Presidente del Consiglio comunale mette in votazione, con il sistema di rilevazione elettronica palese, la proposta di cui sopra che viene approvata con il seguente esito:

Presenti alla votazione	n.27
Voti favorevoli	n.20
Astenuti	n. 7 (Battagliola, Ferrari, Fontana, Margaroli, Posio, Tacconi, Viviani)

Pertanto il Presidente proclama il risultato della votazione ed il Consiglio comunale

d e l i b e r a

- a) di modificare, per l'anno 2024, le aliquote riferite a:
- immobili di categoria D, adibiti a parcheggi, di proprietà comunale, dati in concessione di immobile a società interamente partecipate dall'ente, le cui tariffe sono assentite dal Comune:

aliquota 0,76 per cento;

- unità immobiliari concesse in comodato o in locazione, con regolare contratto registrato, nell'ambito di progetti di accoglienza integrata attuati in partnership con il Comune.
aliquota 0,90 per cento;

- b) di confermare, per l'anno 2024, le altre aliquote e condizioni già stabilite per l'anno 2021 e seguenti;
- c) di provvedere alla pubblicazione della deliberazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Dopo la proclamazione del risultato della votazione da parte del Presidente del Consiglio, la consigliera Fornasari dichiara che intendeva astenersi.

Il Presidente del Consiglio mette poi in votazione, con il sistema di rilevazione elettronica palese, la proposta di dichiarare il provvedimento di cui sopra immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

Il Consiglio approva con 19 voti favorevoli e 6 astenuti (Battagliola, Fontana, Fornasari, Posio, Tacconi, Viviani). Si dà atto che, pur presenti in aula, non hanno preso parte alla votazione i consiglieri Ferrari e Margaroli.

Indi il Presidente del Consiglio ne proclama l'esito.